

III

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 112/A III<sup>a</sup> Legislatura

" NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEMERI DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELL'ERSAP".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23/3/1981.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA e FORESTE

Relazione

Schema di disegno di legge concernente "Norme sul trattamento economico dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ERSAP. (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Puglia)

La legge regionale n. 32/77, concernente "Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia", all'articolo 22 dispone che le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese al Presidente, ai Vice Presidenti, ai membri del Comitato esecutivo, ai Consiglieri di amministrazione ed ai Sindaci revisori dei conti, sono stabiliti con legge regionale.

L'articolo 3 della legge regionale n. 52/80 relativa al "Regime giuridico degli Organi di governo degli Enti dipendenti e strumentali della Regione. Durata, indennità e incompatibilità" nel riaffermare la competenza del Consiglio regionale a fissare le indennità degli amministratori degli enti dipendenti e degli Enti strumentali della Regione, stabilisce i criteri di riferimento dei quali bisogna tener conto per la determinazione del trattamento economico.

Sulla base dei criteri enunciati dal predetto articolo 3 della legge regionale n. 52/80: "Volume delle risorse finanziarie amministrare, estensione del territorio servito; indice di utenza", si è predisposto l'allegato schema di disegno di legge con il quale si propone di regolamentare il trattamento economico dei membri del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Ersap.

Il criterio proposto per la determinazione del trattamento economico è quello di rapportare le indennità a quelle spettanti ai membri del Consiglio regionale. In tal modo si avrà un punto di riferimento costante nel tempo e non sarà necessario adottare nuove leggi regionali di adeguamento del trattamento economico concernente gli amministratori dell'Ersap.

La misura dell'indennità, della diaria al Presidente ed ai V. Presidenti, delle indennità di missione per gli altri componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori, tiene conto del volume delle risorse finanziarie amministrare, della estensione del territorio servito e della delicata problematica cui l'Ersap è chiamato a dare concrete risposte;

Per quanto concerne il volume delle risorse finanziarie amministrare complessivamente il bilancio di competenza proposto dall'ERSAP per l'esercizio finanziario 1981 relativamente alla gestione dei compiti assegnati dalla Regione ammonta a £. 274.305 milioni; in termine di cassa, il bilancio prevede: incassi per £. 270.300 milioni e pagamenti per £. 273.300 milioni.

Il bilancio di previsione formulato dall'ERSAP per la gestione speciale "Riforma fondiaria" per l'esercizio finanziario 1981 prevede entrate ed uscite a pareggio per £. 8.870 milioni.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA e FORESTE

- 2 -

A tutti noto è l'estensione del territorio servito che abbraccia l'intera regione.

La problematica affidata all'Ersap è quella delineata dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 32/77 ed abbraccia compiti di fondamentale importanza perchè incidono sullo sviluppo agricolo regionale.

Tanto premesso, si delinea l'articolato del disegno di legge.

L'art. 1 fissa l'indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti rapportandola a quella corrisposta ai membri del Consiglio regionale nella seguente misura:

80% per il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 60% per i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione; 50% per i membri del Comitato esecutivo; 40% per i Consiglieri; 50% per il Presidente del Collegio dei Revisori; 20% per gli altri membri del Collegio dei Revisori.

L'articolo 1 stabilisce altresì una diaria, presuntivamente calcolata sulla base di 15 giorni di presenze al mese per il Presidente e per i Vice Presidenti.

L'articolo 2 prevede per gli altri componenti del Consiglio e per quelli del Collegio dei Revisori una indennità di missione per ogni giornata-seduta.

L'articolo 3 tratta delle missioni fuori sede.

L'articolo 4 fissa la decorrenza del trattamento.



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE,

## Articolo 1

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Regionale di sviluppo agricolo della Puglia spetta una indennità di carica, rapportata all'indennità corrisposta ai membri del Consiglio Regionale, nella seguente misura:

- 80% per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 60% per i V. Presidenti del Consiglio di Amministrazione;
- 50% per i membri del Comitato Esecutivo;
- 40% per i Consiglieri;
- 50% per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 20% per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Al Presidente ed ai Vice Presidenti, per l'attività inerente al mandato, compete una diaria, a titolo di rimborso spese, nella misura dovuta ai Consiglieri regionali, presuntivamente calcolata sulla base rispettivamente di quindici giorni di presenza al mese, oltre al rimborso delle spese di viaggio calcolate per le giornate predette nella misura stabilita al successivo articolo 2.

Il rimborso forfettario delle spese di viaggio non spetta al Presidente qualora lo stesso utilizzi l'automezzo dell'Ente in dotazione alla Presidenza.

# REGIONE PUGLIA

SALIDA, FORNISTE, I

## Articolo 2

Agli altri componenti del Consiglio e quelli del Collegio dei Revisori è dovuta per ogni giornata seduta una indennità di missione pari a quella prevista per i Consiglieri regionali.

Ai Residenti in Comuni distanti più di 15 Km. dalla sede dell'Ente compete inoltre il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato in ragione di un quinto del prezzo della benzina super vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il Comune di residenza e la sede dell'Ente.

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 3

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione che su autorizzazione del Presidente si rechino in missione fuori sede è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, qualora non utilizzino automezzi dell'Ente; per i viaggi effettuati con mezzi propri è corrisposta l'indennità di chilometraggio calcolata come al precedente articolo 2.

Spetta inoltre l'indennità di missione prevista per i Consiglieri regionali.

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 4

La corresponsione delle indennità di cui alla presente legge decorre dal giorno dell'inse-  
diamento del Consiglio di Amministrazione, e  
da quello della nomina o della elezione per i  
V. Presidenti e i Componenti del Comitato ese-  
cutivo.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE REGIONALE

## Articolo 5

Alla liquidazione delle indennità e rimborsi spese provvederanno i competenti servizi dell'Ente nelle misure previste dalla normativa regionale in vigore.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 3/4/81

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA  
SEGRETERIA REGIONALE

PROVVEDIMENTO predisposto da \_\_\_\_\_  
CONTROLLATO da \_\_\_\_\_  
VISTO: Il Coordinatore \_\_\_\_\_  
VISTO: L'ASSESSORE \_\_\_\_\_